

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante:  
"Attuazione della direttiva 2003/10/CE  
sulle prescrizioni minime di sicurezza e  
di salute relative all'esposizione dei  
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti  
fisici (rumore), nonché della direttiva  
2003/18/CE recante modifica della  
direttiva 83/477/CEE sulla protezione  
dei lavoratori contro i rischi connessi  
con un'esposizione all'amianto durante il  
lavoro"**

(Atto del Governo n. 592)

Febbraio 2006

n. 189



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## Indice

Premessa.....	1
Articoli 2 e 3.....	1
Articolo 4 ( <i>Sanzioni</i> ).....	5
Articolo 7 ( <i>Invarianza degli oneri</i> ).....	5

## Premessa

Il presente schema di decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004), finalizzata al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori), nonché della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La RT relativa allo schema in esame non è formulata secondo i criteri standard di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

Essendo la RT riferita al complesso delle disposizioni contenute nello schema, si limita l'analisi a quelle teoricamente suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

## Articoli 2 e 3

Gli articoli 2 e 3 dello schema inseriscono nel decreto legislativo n. 626 del 1994 rispettivamente il titolo *V-bis* e il titolo *VI-bis*.

In relazione al titolo *V-bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal presente schema, si sottolinea che gli specifici adempimenti per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore, di seguito elencati, ove effettivamente innovativi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sembrerebbero suscettibili di accrescere gli oneri posti a carico dei datori di lavoro e, conseguentemente, delle pubbliche amministrazioni.

Tali adempimenti sono rappresentati dal:

- 1) complesso delle attività e delle misure finalizzate alla valutazione, prevenzione ed eliminazione del rischio connesso all'esposizione a rumori (artt. . 49-*quinquies* e *sexies*);

- 2) fornitura ai lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale (art. 49-*septies*);
- 3) introduzione di misure ulteriori di contenimento del rumore nel caso di superamento dei livelli consentiti (art. 49-*octies*);
- 4) attività di formazione e informazione dei lavoratori (art. 49-*novies*);
- 5) organizzazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rumore (art. 49-*decies*).

Similmente, in relazione al titolo VI-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, anch'esso introdotto dal presente schema, si sottolinea che gli specifici adempimenti per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, di seguito elencati, ove effettivamente innovativi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sembrerebbero suscettibili di accrescere gli oneri posti a carico dei datori di lavoro.

Tali adempimenti sono rappresentati dalla:

- 1) valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (art. 59-*quinquies*);
- 2) predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (art. 59-*septies*);
- 3) predisposizione di idonee misure igieniche relative ai luoghi di lavoro, agli indumenti di lavoro o protettivi e agli impianti sanitari (art. 59-*octies*);
- 4) misurazione periodica della concentrazione di fibre d'amianto nell'ambiente di lavoro (art. 59-*novies*);
- 5) adozione di misure ulteriori nel caso di operazioni lavorative in cui è comunque prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria in un tempo di riferimento di 8 ore (art. 59-*undecies*);
- 6) attività di formazione e informazione dei lavoratori (artt. 59-*terdecies* e *quaterdecies*);
- 7) organizzazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto (art. 59-*quindecies*).

Viene altresì prevista la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL per i casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati (art. 59-*septdecies*).

La RT esclude che dallo schema in esame derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rilevando che gli adempimenti previsti si limitano a specificare obblighi cui i datori di lavoro erano già tenuti, sia per il rischio rumore che per quello amianto, in base al decreto legislativo n. 277 del 1991 (i cui capi III e IV sono abrogati dall'articolo 6). Ne deriva che gli obblighi di sicurezza continueranno ad essere adempiuti dalle PP.AA. nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate.

Inoltre, in relazione all'esposizione al rumore, la RT evidenzia che il correlato rischio attiene ad un limitato numero di attività nel settore pubblico con riferimento a soggetti, come in particolare le forze armate, per le quali resta ferma la specifica disciplina vigente (articolo 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994).

Infine, in rapporto all'esposizione all'amianto, la RT sottolinea che gli obblighi introdotti, oltre ad essere già previsti in via generale dal decreto legislativo n. 277 del 1991, sono riferibili ai soli lavoratori impegnati in attività di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti e delle aree interessate.

Al riguardo, attesa la natura apparentemente onerosa degli adempimenti sopra elencati, andrebbe chiarita l'effettiva valenza innovativa degli stessi.

In relazione all'esposizione all'amianto si rappresenta che gli obblighi citati sembrano sostanzialmente ricalcare quelli contenuti negli articoli da 22 a 37 del decreto legislativo n. 277 del 1991, in relazione ai quali, tuttavia, le norme in esame presentano un maggiore grado di specificazione, riempiendo di contenuti puntuali disposizioni che attualmente sono connotate da un maggior grado di genericità (v., ad esempio, le norme riguardanti la valutazione del rischio e l'adozione di misure preventive). Andrebbero pertanto fornite informazioni più precise in merito ai comportamenti finora adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'applicazione della vigente normativa in materia, al fine di valutare se gli obblighi, come definiti dalle nuove

disposizioni, siano effettivamente sostenibili a valere sulle ordinarie risorse di bilancio, come asserito dalla RT.

Per quanto concerne l'esposizione al rumore, invece, mentre appaiono maggiormente dettagliate le nuove disposizioni relative alla valutazione del rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione, non sembra che le restanti norme possano implicare oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente. Anche alla luce della particolare tecnicità che caratterizza la disciplina dell'esposizione al rumore, sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento in ordine ai valori limite consentiti dalla vigente disciplina, atteso che non sembrerebbe potersi escludere un abbassamento dei predetti valori per effetto della normativa in esame, con conseguenti maggiori oneri a carico dei datori di lavoro.

Sotto tale ultimo profilo si sottolinea, comunque, che le attività in oggetto non dovrebbero, se non marginalmente, riguardare lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, come del resto asserito dalla stessa RT in rapporto ai lavori implicanti esposizione all'amianto.

Appare, viceversa, opportuno un chiarimento in ordine ai possibili riflessi del presente schema sui prezzi d'aggiudicazione delle gare di appalti per lavori pubblici, potendosi, almeno teoricamente, ipotizzare che obblighi anche parzialmente diversi si traducano in un incremento dei suddetti prezzi, con conseguenti ripercussioni in termini di finanza pubblica.

Non sembra poi rilevare finanziariamente il richiamo della RT all'articolo 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con il quale si prevede, per le amministrazioni pubbliche ivi elencate (che possono essere, ad un primo esame, ritenute esaustive delle amministrazioni interessate dalla nuova normativa), che le norme del citato decreto (all'interno del quale sono inserite le disposizioni del presente schema) si applicano "tenendo conto" delle particolari esigenze connesse al servizio espletato. Infatti, il disposto dell'articolo 1 sembra consentire limitazioni all'applicazione delle norme recate dal decreto legislativo n. 626 esclusivamente per motivi correlati alle esigenze proprie dei servizi espletati (per esempio, limitazioni per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) e non anche per ragioni di natura finanziaria. Sarebbe auspicabile pertanto un chiarimento sul punto.

Nulla da osservare, infine, in relazione alla prevista istituzione di un registro presso l'ISPESL per i casi di mesoteliomi causati dall'esposizione all'asbesto, atteso che una

disposizione di tenore sostanzialmente identico è contenuta nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

#### **Articolo 4**

*(Sanzioni)*

I commi 1, 2, 3 e 5 prevedono che la violazione di una serie di obblighi introdotti con il presente decreto siano sanzionati secondo le modalità (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1 a 8 milioni di lire, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni di lire) previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994 per le fattispecie ivi elencate.

Il comma 4 introduce una specifica sanzione (arresto fino a 3 mesi o ammenda da 250 a 1000 euro) per la violazione di obblighi di notifica e accesso ai documenti relativi alle lavorazioni che espongono i lavoratori all'amianto e che sono oggetto delle tutele previste con il presente schema.

Al riguardo, premesso che le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, sarebbero utili chiarimenti in ordine agli effetti finanziari complessivi attesi dalle modifiche introdotte, che comunque, ad un primo esame, sembrerebbero suscettibili di incrementare il gettito derivante dalle sanzioni.

#### **Articolo 7**

*(Invarianza degli oneri)*

L'articolo 7 dispone che all'attuazione delle sopra elencate disposizioni le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con



le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione agli articoli 2 e 3.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it